



Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. nella riunione del 21 giugno 2021, in recepimento delle modifiche introdotte dalla delibera Consob 21624 del 10 dicembre 2020 in attuazione della delega contenuta nel D.Lgs 10 giugno 2019 n. 49, che ha recepito la direttiva comunitaria 828/2017/EU denominata SHRD II

Bologna, 21 giugno 2021

1. PREMESSA

La presente procedura (di seguito, la “**Procedura**”), adottata dal Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. (di seguito, la “**Società**” o “**Valsoia**”), disciplina le operazioni con parti correlate realizzate direttamente dalla Società ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse, secondo quanto previsto dal regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successivamente modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 ed in vigore dal 1° Luglio 2021 (di seguito, il “**Regolamento**”).

Si fa presente che, alla data di approvazione della presente Procedura, Valsoia, possedendo la qualifica di Società di Minori Dimensioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento, si è avvalsa del regime procedurale semplificato di cui all’articolo 10, comma 1 del Regolamento medesimo, che prevede l’applicazione della procedura prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza anche alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, ferma restando in ogni caso la riserva di competenza del Consiglio di Amministrazione per le operazioni con parti correlate di maggior rilevanza nonché l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento.

Qualora il Consiglio di Amministrazione di Valsoia dovesse riscontrare la perdita da parte della Società della qualifica di Società di Minori Dimensioni, lo stesso provvederà ad adeguare le proprie procedure in conformità a quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nei paragrafi a seguire, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura assumono il significato di seguito attribuito:

“**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148 comma 3, del Testo Unico (come di seguito definito).

“**Amministratori Non Correlati**”: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

“**Amministratori coinvolti nell’operazione**”: gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

“**Amministratori Non Esecutivi**”: gli amministratori privi di deleghe di gestione individuali e/o che non ricoprono particolari funzioni direttive nella Società.

“**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“**Controllo**”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie società controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;

- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Controllo Congiunto”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Valsoia, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa [IAS 24, paragrafo 9]¹.

“Influenza Notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Si presume sempre se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente;
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“Interessi Significativi”: intendendosi per tali:

- (i) la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale; o
- (ii) la condivisione tra la Società e la società controllata o la società collegata con cui l'operazione è svolta di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti da tale società controllata o società collegata con le quali è svolta l'operazione.

Non si considerano invece interessi significativi, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate

“Joint Venture”: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

¹ La Consob seppur non inserendo in maniera esplicita nelle definizioni funzionali dei dirigenti con responsabilità strategica i componenti degli organi di controllo, in esito di consultazione ha indicato, con maggior dettaglio, che nella suddetta categoria rientrano anche i componenti “effettivi” degli organi di controllo.

“Operazione con Parte Correlata” o “OPC”: trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9], ivi incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- (b) le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

“Operazioni di Importo Esiguo”: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- a) Euro 250.000 in caso di controparte persona fisica;
- b) Euro 350.000 in caso di controparte persona giuridica.

Sia nell’ipotesi sub a) che nell’ipotesi sub b) deve farsi riferimento alla singola Operazione oppure a più Operazioni aventi la medesima natura e le medesime Parti Correlate nel corso di un anno solare.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se pubblicato) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di borsa della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni periodiche aggiuntive ove redatte).

Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

- b) indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della Società tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

(iii) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

(iv) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

La definizione indica inoltre:

I. le operazioni realizzate con la controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta Parti Correlate alla Società, in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui sopra, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 2,5%;

II. le operazioni che hanno per oggetto la cessione di marchi e brevetti; e

III. in caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'art 5 comma 2 del Regolamento, la rilevanza di ciascuna operazione realizzata, sulla base dell'indice o degli indici di rilevanza di cui sopra, ad essa applicabili. La verifica del superamento delle soglie previste ai punti precedenti avverrà sommando i risultati ottenuti da ciascun indice.

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, Valsoia comunicherà a Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

"Operazioni di Minore Rilevanza": le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

"Operazioni Ordinarie": le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.

"Parte Correlata": ai sensi dell'art. 3, comma1, lett a) del Regolamento, è un soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Reg. (CE) 1606/2002. Alla data di approvazione della presente Procedura, "Parte Correlata" è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio, ossia aValsoia.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a Valsoia se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto di Valsoia;

(ii) ha un'influenza notevole su Valsoia; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Valsoia o di una sua controllante;

(b) Un'entità è correlata a Valsoia se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e Valsoia fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture di Valsoia (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte Valsoia);
- (iii) sia l'entità sia Valsoia, sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di Valsoia o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa su Valsoia o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

“Regolamento Emittenti”: il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

“Soci Non Correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“Società di Minori Dimensioni”: una società per la quale né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di Euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui, per due esercizi consecutivi, non soddisfino congiuntamente i requisiti sopra indicati.

“Società di recente quotazione”: una società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione

“Stretto Familiare”: Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la Società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

“Testo Unico”: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10]

L'interpretazione delle definizioni soprariportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE ed ESENZIONI

3.1 La presente Procedura si applica alle Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società ovvero indirettamente per il tramite di società controllate, a decorrere dalla data della sua approvazione.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento, la presente Procedura non si applica a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del precedente paragrafo 2.

3.2 Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- (a) alle Operazioni di Importo Esiguo, come identificate dalla Società ai sensi del precedente paragrafo 2;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, né alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale poiché escluse dall'applicazione del Regolamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento medesimo.
- (c) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico;

3.3 In aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 3.2, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del Regolamento, fermo quanto previsto all'articolo 5, comma 8 del medesimo Regolamento, ove applicabile, le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;
- (b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 3.2 lettera (b), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e alle deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza (se previsto), determini il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base dei criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:
 - (i) la Società comunicherà a Consob e agli amministratori indipendenti chiamati ad esprimere il proprio parere sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento (ossia 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero qualora in presenza di proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare sia concluso in base alla disciplina applicabile) i seguenti dati:

-la controparte,

-l'oggetto,

-il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

-le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;

(ii) la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista dalla presente lettera;

(iii) la Società indicherà nella relazione sulla gestione:

-la controparte,

-l'oggetto;

-il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo 3.3 lett. c);

(d) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, purché nelle società controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione, non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

3.4 Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera a), ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, qualora le OPC non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, in caso di urgenza le OPC potranno essere concluse in deroga a quanto previsto dal successivo paragrafo 4, a condizione che:

(a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, se costituito, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione (se previsto) sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque prima del compimento dell'Operazione;

(b) l'OPC sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

(c) il consiglio di amministrazione predisponga per l'assemblea una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;

(d) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti c) e d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;

(f) la Società metta a disposizione del pubblico, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea dei soci, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4 PROCEDURA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO

Ferma restando l'applicabilità dell'articolo 5 del Regolamento e la riserva di deliberare in capo al consiglio di amministrazione (ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) dello stesso), la Società, in applicazione dell'art. 10 comma 1 del Regolamento, adotterà la seguente procedura sia in caso di Operazioni di Minore Rilevanza che di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

4.1 Il consiglio di amministrazione e gli organi delegati - nei limiti dei poteri di gestione ad essi attribuiti dallo Statuto - approvano le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante di un comitato (anche appositamente costituito) composto esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi e Non Correlati, in maggioranza Indipendenti; ovvero, in mancanza di almeno due Amministratori Indipendenti e Non Correlati, la Società dovrà prevedere specifici presidi equivalenti a quelli sopraesposti, al fine di tutelare la correttezza sostanziale dell'operazione

Il suddetto parere dovrà essere allegato al verbale della riunione del comitato.

È facoltà del comitato farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti analizzando le eventuali relazioni economiche, finanziarie e patrimoniali tra gli esperti indipendenti e:

- (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società;
- (ii) Valsoia, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società.

Le informazioni circa eventuali relazioni e le motivazioni per le quali tali relazioni sono considerate irrilevanti nel giudizio sull'indipendenza, verranno esposte all'interno della dichiarazione presentata dagli stessi esperti indipendenti.

4.2 La Società assicura che l'organo competente a deliberare sull'operazione, il comitato, ed eventualmente l'esperto indipendente se nominato, di cui al paragrafo 4.1 che precede, chiamati a rendere un parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ricevano con congruo anticipo, complete e adeguate informazioni in merito alle Operazione di Minore Rilevanza ovvero all'Operazione di Maggiore Rilevanza.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro riguardanti:

- (i) le modalità esecutive dell'operazione,
- (ii) i termini e alle condizioni temporali ed economiche per il compimento dell'operazione,
- (iii) l'interesse e alle motivazioni sottese dell'operazione, nonché
- (iv) gli eventuali rischi per la Società derivanti dalla realizzazione dell'Operazione di Minore Rilevanza ovvero dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.

4.3 I componenti del comitato, come già precedentemente indicato nel paragrafo 4.1 hanno facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società, nei limiti di *budget* previsti, per ciascuna singola operazione, dal consiglio di amministrazione.

4.4 Qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'OPC dovranno astenersi dalla votazione sulla stessa. L'obbligo di astensione per gli amministratori coinvolti nell'OPC vale solo con riferimento alla votazione e non anche alla

partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, pertanto gli amministratori tenuti ad astenersi saranno computati ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo. Nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione ritenga comunque auspicabile la partecipazione alla discussione da parte dell'amministratore o degli amministratori coinvolti, lo stesso potrà consentire, sentito il Collegio Sindacale, al soggetto o ai soggetti la partecipazione alla discussione, fermo restando l'obbligo di astensione.

- 4.5** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvano una Operazione di Minore Rilevanza ovvero una Operazione di Maggiore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 4.6** Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. A tal fine potrà essere richiesto alle Parti Correlate il rilascio di apposita dichiarazione.
- 4.7** Fermo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) N. 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del comitato (o dell'esperto indipendente qualora nominato), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del comitato sono allegati al suddetto documento e messi a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

5 MODALITA' OPERATIVE

5.1 FLUSSO PROCEDURALE

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, al fine di identificare le Parti Correlate, invita periodicamente e comunque almeno annualmente tutte le persone fisiche, nonché i legali rappresentanti delle persone giuridiche rientranti nelle lettere *a)* e *b)* di cui alla definizione di Parte Correlata, alla comunicazione delle informazioni necessarie per poter stilare e/o aggiornare l'elenco delle Parti Correlate.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili dopo aver informato il Presidente, il Direttore Generale/Amministratore Delegato sulla raccolta/aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate, ne richiede l'inserimento all'interno del gestionale aziendale.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Regolamento, i soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'art. 114, comma 5, del Testo Unico, che siano Parti Correlate della Società, sono tenuti a fornire a quest'ultima le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime, comunicando in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

5.2 GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le Parti Correlate sono tenute a comunicare tempestivamente e comunque a confermare almeno su base trimestrale alla Società, tutte le informazioni relative ad OPC in essere al fine di consentire gli adempimenti e gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura.

Ciascuna Parte Correlata è tenuta a comunicare alla Società tempestivamente e comunque prima del compimento di qualsiasi operazione vincolante, le nuove OPC.

Tali comunicazioni andranno indirizzate al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, dottor Nicola Mastacchi, o in sua vece, al referente per gli Adempimenti Societari dottoressa Elisa Rubbini.

Per le nuove OPC, il Dirigente Preposto, laddove necessario avvalendosi anche del supporto dei soggetti indicati al paragrafo 4.1, verifica se l'operazione che deve essere posta in essere rientra nei casi di esclusione dell'applicazione della presente Procedura, come individuati al paragrafo 3.

Qualora l'operazione rientri nei casi di esclusione, il Dirigente Preposto informa la Parte Correlata della possibilità di procedere all'esecuzione dell'operazione.

Qualora invece, dalle verifiche risultasse che l'OPC non rientri nei casi di esenzione previsti, il Dirigente Preposto ne darà comunicazione alla Parte Correlata che si asterrà dal porre in essere l'operazione fino a diversa comunicazione derivante dall'esito dell'applicazione della presente Procedura.

Il Dirigente Preposto riferisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all'eventuale esecuzione/aggiornamento di OPC verificatesi nel periodo di riferimento, corredando tale dichiarazione, ove necessario, con la documentazione prevista al paragrafo 4 della presente Procedura.

Il Presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le OPC approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, così da dare esecuzione agli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del TUF.

6 OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

6.1 Fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 6.2, quando un'Operazione di Minore Rilevanza o un'Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni del paragrafo 4, si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del consiglio di amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

6.2 Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario dei componenti del comitato di cui al paragrafo 4.1 che precede, ovvero dell'esperto indipendente. In tale caso, il consiglio di amministrazione non potrà dare attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti, votino contro la proposta del consiglio di amministrazione.

6.3 Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo già pubblicato, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, dovrà mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento.

6.4 Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alle disposizioni dei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 a condizione che:

- (a) il consiglio di amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (b) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- (c) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui le valutazioni del collegio sindacale di cui alla precedente lettera (b) siano negative, l'organo amministrativo non può concludere l'operazione qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

7 DELIBERE QUADRO

7.1 Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.

7.2 Nel caso indicato al precedente paragrafo 7.1 e fermo quanto previsto in tema di esenzioni nella presente Procedura:

- (a) le disposizioni del paragrafo 4 si applicano alla delibera-quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
- (b) le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del consiglio di amministrazione, a condizione che la delibera:
- (i) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - (ii) si riferisca ad OPC sufficientemente determinate;
 - (iii) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia della deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
 - (iv) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
- (c) con cadenza trimestrale, il presidente o uno degli amministratori delegati forniscono al consiglio di amministrazione una completa informativa in merito all'attuazione delle delibere-quadro
- (d) In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società è tenuta a pubblicare un documento informativo, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate nel paragrafo 2 della Procedura.

8 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

La presente Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate e che debbano essere preventivamente esaminate o approvate dal consiglio di amministrazione della Società o dagli organi a ciò delegati, fermo restando che quanto previsto dal paragrafo 3 delle Procedura si applica anche alle sopramenzionate Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate.

9. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ferma restando l'adozione del regime procedurale semplificato come previsto dell'art 10 del Regolamento, Valsoia darà pubblicazione delle OPC di Maggior Rilevanza, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art 5 commi 3, 4 e 5 del Regolamento.

10 DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1** Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente eventuali necessità di revisioni ed aggiornamenti della presente Procedura. Le modifiche alla presente Procedura devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni normative di legge o regolamentari, nonché di mere variazioni natura formale e organizzative, che possono essere apportate dal Presidente, il quale ne dà informativa al consiglio nella successiva riunione consiliare.
- 10.2** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente procedura e ne riferisce nella relazione all'assemblea della Società di cui all'art. 2429, comma 2, codice civile e dell'art. 153 del Testo Unico.
- 10.3** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari assicura il coordinamento della presente Procedura con le procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 154-bis del Testo Unico.
- 10.4** La presente Procedura viene pubblicata, sul sito internet della Società, www.valsoiaspa.com, alla sezione Investor relations/Corporate Governance.
- 10.5.** Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
-